



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0371739-2005

PU-GDAP-1e00-26/10/2005-0371739-2005

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 ROMA

F.S.A.
Via Spaccarelli, n. 86
00163 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.
Via della Consolata, n. 43/A
00164 ROMA

S.A.G. -P.P.
Via della Trinità dei Pellegrini, n. 1
00186 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

SEDE

OGGETTO: Convocazione.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 19 febbraio 1999,
istitutivo del G.O.M.



Ministero della Giustizia

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono invitati a partecipare all'incontro che si terrà presso la sala riunioni di questo Dipartimento per il giorno **15 novembre 2005 alle ore 16.00** per discutere sull'eventuali modifiche al D.M. 19 febbraio 1999 sulla base del lavoro svolto dalla commissione di studio appositamente nominata.

A tal proposito per informazione preventiva si trasmette copia del testo di cui all'oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
- VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA



Ministero della Giustizia

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 19 febbraio 1999.

Il Ministro della Giustizia

- visti** gli articoli 5 e 30 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, concernenti rispettivamente i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria e l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- vista** la legge 26 luglio 1975 n. 354 “ Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche ed integrazioni;
- visto** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario”;
- visto** il decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 – convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82 – “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia”, così come modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45;
- visto** il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 – convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 – “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” e successive modifiche ed integrazioni;
- visto** il decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1994 n. 687, con cui è stato emanato di concerto con il Ministro della Giustizia il “Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione”;
- visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146 “Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la



Ministero della Giustizia

giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266”;

visto il proprio decreto 22 gennaio 2002 “Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”;

visto il proprio decreto 19 febbraio 1999 con cui è stato istituito e disciplinato il Gruppo operativo mobile;

considerato che permane la necessità di adottare - nei confronti dei detenuti ed internati di cui all’art. 41 bis O.P. e dei collaboratori di giustizia - misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni pregiudizievoli sia all’ordine ed alla disciplina degli istituti penitenziari, che alla sicurezza delle traduzioni e dei piantonamenti

considerata l’avvertita esigenza di estendere l’operatività del Gruppo operativo mobile anche ad ulteriori forme di intervento presso gli istituti penitenziari e – comunque - in ogni altra situazione di criticità, qualora il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ne ravvisi l’opportunità

considerato che per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è opportuno procedere all’adeguamento del citato decreto ministeriale 19 febbraio 1999, sia in funzione della normativa sopravvenuta che in ragione delle specifiche esperienze maturate e delle prassi consolidate

sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA



Ministero della Giustizia

Articolo 1 (Modifiche all'art. 1 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo "che opera quale unità di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria."
- b) al comma 2 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento".

Articolo 2 (Modifiche all'art. 2 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 lettera a) la frase " su richiesta del Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti" è soppressa;
- b) al comma 1 lettera b) ed al comma 2 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento";
- c) al comma 2 la lettera b) è soppressa ;
- d) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: " c) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare eccezionali situazioni gestionali relative ad altre tipologie di detenuti o a fronte di eventi di rilevante criticità

Articolo 3 (Modifiche all'art. 3 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola "designato" è sostituita dalla voce "nominato"
- b) al comma 1 il termine "Direttore generale " è sostituito dalla voce " Capo del Dipartimento".



Ministero della Giustizia

Articolo 4 (Modifiche all'art. 4 D.M. 19 febbraio 1999)

All'art. 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la frase "fino all'istituzione di adeguati ruoli del personale " è sostituita dalla seguente " fino alla disponibilità di adeguate qualifiche del ruolo dirigenziale ";
- b) al comma 1 il termine "Direttore generale " è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento";
- c) il comma 2 è soppresso.

Articolo 5 (Modifiche all'art. 5 D.M. 19 febbraio 1999)

L'art. 5 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (Contingente di personale)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Responsabile del Gruppo operativo mobile, acquisito il parere della Direzione Generale della Formazione e del Personale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, è determinata nel massimo e nel minimo l'aliquota di personale del Corpo di polizia penitenziaria da addestrare per l'impiego nel Gruppo operativo mobile.
2. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze contingenti, stabilisce il numero delle unità di personale da impiegare nel Gruppo operativo mobile, assicurando il loro ottimale impiego e la loro opportuna rotazione.



Ministero della Giustizia

3. E' riservata al Capo del Dipartimento, salvo il suo esclusivo potere di delega, l'adozione di tutti i provvedimenti relativi al personale del Gruppo operativo mobile.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria entra a far parte del Gruppo operativo mobile a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un corso di formazione, organizzati dalla Direzione Generale della Formazione e del Personale, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La composizione e l'attività della Commissione giudicatrice per l'accesso al Gruppo operativo mobile saranno disciplinate con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
6. La domanda di accesso al Gruppo operativo mobile dovrà contenere la clausola espressa "di essere edotto e di accettare la temporaneità dell'incarico, terminato il quale sarà disposto il suo trasferimento alla sede di provenienza, salvo sia intervenuto un diverso titolo di mobilità".
7. Il personale ammesso al Gruppo operativo mobile è trasferito a domanda al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista", ferma restando la possibilità di manifestare in qualsiasi momento la volontà di essere trasferito nella sede di provenienza.
8. I periodi massimi di permanenza nel Gruppo operativo mobile – motivatamente rinnovabili per non più di una volta e per un massimo rispettivamente di anni 3 e 2 - sono così definiti:
ruolo degli ispettori e ruolo dei sovrintendenti 6
ruolo degli agenti ed assistenti 4
9. Alla scadenza dei periodi di cui al comma 8 il personale del Corpo di polizia penitenziaria è trasferito alla sede di provenienza. In ogni caso il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può disporre, su proposta del Responsabile del Gruppo operativo mobile, il trasferimento immediato nelle sedi di provenienza del personale del Gruppo operativo mobile che ponga in essere fatti o comportamenti incompatibili con la natura ed il contenuto del servizio prestato.
10. Tuttavia, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Responsabile del Gruppo operativo mobile, può disporre la permanenza, anche oltre il periodo di cui al comma 8, nel Gruppo operativo mobile di alcune unità di personale che abbiano manifestato spiccate capacità



Ministero della Giustizia

professionali di settore, qualora sussistano eccezionali motivi gestionali e particolari esigenze di continuità organizzativa ed operativa

11. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del Gruppo operativo mobile è computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del punteggio in funzione del tempo di permanenza nel Gruppo operativo mobile, che sarà definito con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a parziale modifica del PDG 05.05.1999, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative"

Articolo 6 (Modifiche all'art. 6 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la frase " L' Ufficio Centrale del Personale" è sostituita dall'espressione "La Direzione Generale del Personale e della Formazione"
- b) al comma 1 la frase "all'inizio di ogni anno" è soppressa;
- c) al comma 1 di seguito alla parola "interpello" è aggiunta la frase "anche su base regionale";
- d) al comma 1 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento";
- e) al comma 1 alla frase "nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione" è anteposta la voce "sia";
- f) al comma 1 dopo la frase "nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione" è inserito il periodo " che alla luce di quanto disposto dagli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 443/92";
- g) al comma 2 lettera c) la voce "ottimo" è sostituita dall'espressione "non inferiore a buono"
- h) al comma 2 la lettera d) è soppressa.



Ministero della Giustizia

Articolo 7 (Modifiche all'art. 7 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo l'espressione "amministrativamente" è inserito il termine "funzionalmente";
- b) al comma 2 la frase "tenuto conto del livello funzionale, al personale di cui all'articolo 3 ovvero ad ispettori del Corpo di polizia penitenziaria" è sostituita dalla seguente "al personale del Corpo di polizia penitenziaria di qualifica non inferiore ad ispettore";
- c) al comma 3 ed al comma 6 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Il responsabile del reparto periferico è subordinato gerarchicamente al Direttore dell'istituto penitenziario presso cui opera";
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4 bis. Il responsabile del reparto periferico ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Gruppo operativo mobile e al Direttore dell'istituto tutti i fatti e tutti i dati che investono i profili dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto";
- f) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente : "4ter. Correlativamente il Direttore dell'istituto deve comunicare tempestivamente al responsabile del reparto periferico e, per il tramite di quest'ultimo, al Responsabile del Gruppo operativo mobile ogni fatto di rilevante importanza per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto";
- g) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente : "5bis. Qualora sussistano eccezionali esigenze organizzative il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Responsabile del Gruppo operativo mobile e sentito il Direttore dell'istituto, può disporre che taluni servizi connessi all'operatività dell'incarico svolto dal Gruppo operativo mobile siano affidati al personale dell'istituto penitenziario presso cui è istituito il reparto periferico.";
- h) al comma 5 la frase "in relazione alle funzioni cui è preposto" è soppressa.



Ministero della Giustizia

Articolo 8 (Modifiche all'art. 9 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento"

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il responsabile del Gruppo operativo mobile, sulla base della programmazione della spesa delineata dal Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, provvede alle spese di gestione, di esercizio ed alla manutenzione dei mezzi, compreso l'equipaggiamento, degli apparati strumentali, tecnici e logistici, alla gestione, alle spese di esercizio ed alla manutenzione degli apparati di telecomunicazione a distanza, alla manutenzione, ristrutturazione e adattamento degli immobili e degli impianti, nonché ad ogni altra necessità tecnico-operativa del Gruppo.

Il Direttore generale per il bilancio e della contabilità, tenuto conto della rispondenza dei budget di spesa approvati, emette aperture di credito a favore del funzionario delegato del Gruppo operativo mobile sui capitoli 1612, 1673, 1675, 1676, 1678, 1762, 7300, 7303, 7321, 7322, 7341 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia – Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria – per l'anno in corso e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Alle diverse spese per il personale del Gruppo operativo mobile e per l'acquisto di beni e servizi imputabili a differenti capitoli di bilancio, provvede la Direzione del Museo criminologico e biblioteca storica dell'Amministrazione penitenziaria – Centro amministrativo "Giuseppe Altavista" di Roma, a valere sulle aperture di credito disposte dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria".



Ministero della Giustizia

Articolo 9 (Modifiche all'art. 10 D.M. 19 febbraio 1999)

All'articolo 10 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono apportate le seguenti modifiche :

- a) il comma 1 dopo la parola "annualmente" è inserita la frase "e, comunque, ogni qualvolta sia richiesta";
- b) al comma 1 il termine "Direttore generale" è sostituito dalla voce "Capo del Dipartimento";
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente "1 bis. In ogni caso il Responsabile del Gruppo operativo mobile trasmetterà periodicamente al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria resoconti informativi relativi alle attività gestionali ed operative del Gruppo operativo mobile".
- d) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente : "2. I responsabili dei reparti periferici producono periodicamente analoghe relazioni al Responsabile del Gruppo operativo mobile, secondo le modalità definite con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria."

Articolo 10 (Norme transitorie)

1. Nelle more della piena operatività dell'istituto Ufficio per la sicurezza e per la vigilanza, il personale del Gruppo operativo mobile continuerà ad assicurare servizi di tutela e scorta assegnati alla responsabilità del Corpo di polizia penitenziaria dal Comitato Nazionale o Provinciale dell'ordine e della sicurezza.
2. Al fine di garantire la continuità gestionale ed operativa del Gruppo operativo mobile, i termini di permanenza massima di cui all'art. 5 comma 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 1999 sono prorogati di dodici mesi.
3. Trascorso il periodo di proroga di cui al comma precedente, il personale può a domanda permanere nel Gruppo operativo mobile per ulteriori 12 mesi, al termine dei quali sarà posto a disposizione della Direzione Generale della Formazione e del Personale.